



CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

SERVIZIO DI CAUZIONAMENTO DEI CARNET A.T.A. E/O C.P.D. CHINA/TAIWAN

CIG 9983136870

Premessa

Il presente Capitolato è riferito al servizio di cauzione dei Carnet A.T.A. e/o C.P.D. China/Taiwan, documenti doganali per la temporanea importazione, per il cui utilizzo Unioncamere è Associazione garante in Italia.

Articolo 1

Definizioni

- 1.1. **"Carnet A.T.A."**: documento doganale internazionale emesso secondo le disposizioni della Convenzione doganale sul Carnet A.T.A. per la temporanea importazione di merci, firmata a Bruxelles il 6 Dicembre 1961 e successive modifiche ("Conv. A.T.A.": legge italiana di ratifica d.p.r. 18 marzo 1963 n. 2070) e della Convenzione sull'ammissione temporanea di merci, stipulata ad Istanbul il 26 giugno 1990 ("Conv. Istanbul": legge italiana di ratifica 26 ottobre 1995 n. 479) e allegato alle citate convenzioni;
- 1.2. **"Carnet C.P.D. China/Taiwan"**: documento doganale internazionale emesso secondo le disposizioni della Convenzione doganale per l'importazione di campioni commerciali e materiale pubblicitario, firmata a Ginevra il 7.11.1952, la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale, firmata a Bruxelles l'8.6.1961, la Convenzione doganale relativa alle agevolazioni concesse per l'importazione temporanea di merci destinate ad essere presentate o utilizzate ad un'esposizione, fiera, congresso o manifestazioni similari conclusa a Bruxelles l'8.6.1961 e le disposizioni derivanti dal protocollo di intesa firmato nel 1990 tra le Associazioni nazionali garanti dei Paesi membri dell'Unione Europea e l'associazione garante nazionale di Taiwan per l'importazione temporanea di merci tra i Paesi membri dell'Unione Europea e Taiwan;
- 1.3. **"Carnet digitale" o "eCarnet"**: il Carnet A.T.A. o C.P.D. China/Taiwan rilasciato attraverso soluzioni digitali che consentono di gestire i documenti durante tutto il loro ciclo di vita, dall'emissione alle transazioni e ai reclami attraverso un sistema internazionale centralizzato ideato dalla W.C.F. con l'obiettivo di dematerializzare l'uso dei Carnet.
- 1.4. **"Società"**: Compagnia di assicurazioni emittente la polizza;



- 1.5. **"Assicurato"**: Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede in Roma, Piazza Sallustio 21, nota come "Unioncamere";
- 1.6. **"W.C.F."**: World Chambers Federation, sezione della Camera di commercio internazionale, con sede in 33-43 avenue du Président Wilson 75116 Paris, France (FR);
- 1.7. **"Merci"**: le merci per le quali viene emesso il Carnet A.T.A. o C.P.D.; si distinguono in merci orafe per i beni preziosi e merci varie per tutti gli altri prodotti;
- 1.8. **"Contraente"**: persona fisica o giuridica, titolare del Carnet A.T.A. o C.P.D. rilasciato;
- 1.9. **"Valore delle merci"**: il valore commerciale attribuito alle merci dall'Amministrazione doganale dello Stato di temporanea importazione delle stesse, su cui è commisurato il tributo doganale dovuto in caso di mancata riesportazione o di ritardata riesportazione;
- 1.10. **"Valore assicurato"**: per le merci varie: il totale del valore delle merci accompagnate da Carnet ATA o CPD e per le merci orafe: il 50% del valore delle merci accompagnate da Carnet ATA o CPD;
- 1.11. **"Associazione garante"**: l'Ente deputato in ciascuno degli Stati aderenti alle Convenzioni a garantire le Amministrazioni doganali per il pagamento dei diritti doganali, qualora le merci importate temporaneamente non vengano riesportate nel termine stabilito e, comunque, nel termine massimo di validità di un anno previsto dalla Convenzione A.T.A. e dal protocollo d'intesa per i C.P.D. China/Taiwan;
- 1.12. **"Convenzione"**: rapporto contrattuale tra la Società e l'Assicurato che definisce le condizioni contrattuali e le regole di emissione delle polizze a copertura del rischio di cui al art. 2.1 e i tassi di premio applicabili a livello nazionale per tutti i contraenti che utilizzano i Carnet ATA e CPD China Taiwan.

Articolo 2

Oggetto del servizio di cauzione

- 2.1 La Società copre il rischio dell'Assicurato conseguente l'emissione dei Carnet ATA o CPD, rilasciati per conto di Unioncamere dalle Camere di commercio italiane a favore dei Contraenti (persone fisiche o giuridiche), nei casi in cui venga richiesto all'Assicurato dagli altri Enti garanti esteri il rimborso delle somme da essi pagate alle Amministrazioni doganali estere in forza delle obbligazioni conseguenti al rilascio di Carnet A.T.A. o C.P.D. China/Taiwan.
- 2.2 L'affidamento del servizio non comporterà onere alcuno a carico di Unioncamere per compensi o rimborsi spese in quanto le prestazioni rese dall'aggiudicatario troveranno remunerazione nei rapporti intercorrenti tra lo stesso e i contraenti.



Articolo 3

Durata del contratto, disdetta ed effetti

- 3.1 Il rapporto contrattuale che sarà costituito all'esito della procedura di affidamento disciplinata con il presente Capitolato tra l'Assicurato e la Società avrà inizio dal giorno successivo a quello di stipula della Convenzione e avrà la durata di 3 (tre) anni, fatta salva la facoltà di rinnovo o proroga, dettagliata nel Disciplinare di gara.
- 3.2 Le garanzie della Società ed i relativi diritti ed obblighi si estendono a tutti i Carnet A.T.A. e C.P.D. rilasciati dalle Camere di commercio ai sensi della Convenzione.

Articolo 4

Rilascio dei Carnet

- 4.1 Il rilascio dei Carnet A.T.A. e C.P.D. da parte delle Camere di commercio è riservato alle Imprese iscritte al Registro delle Imprese camerale che non risultino assoggettate a procedure concorsuali, ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria o ad altri provvedimenti similari che pregiudichino la gestione dell'impresa.
- 4.2 Le Camere di commercio rilasciano i Carnet, i cui valori siano di importo complessivo annuo inferiore a quelli indicati nel successivo art. 5.1, dietro presentazione della ricevuta attestante il pagamento del premio alla Società (ricevuta del bonifico bancario o diversa modalità individuata).
- 4.3 Per i Carnet eccedenti i predetti valori e per i soggetti privi dei requisiti di cui al comma 1 le Camere di commercio rilasciano i documenti (cartacei e/o digitali) solo dietro presentazione delle polizze emesse dalla Società o dalle sue Agenzie competenti.
- 4.4 La data di scadenza del Carnet non può eccedere i dodici mesi.

Articolo 5

Copertura assicurativa Carnet per merci varie

- 5.1 Il premio della polizza per i Carnet emessi per merci varie viene corrisposto sul 100% del valore delle merci dichiarato nei Carnet A.T.A. e C.P.D. che costituisce anche il massimo importo risarcibile dalla Società.
- 5.2 L'assicurazione prestata dalla Società è automatica fino ad un importo annuo di valore delle merci dichiarato nei Carnet A.T.A. e C.P.D. pari a € 150.000,00 (Euro centocinquantamila), sia esso riferito ad uno o più documenti rilasciati ad una stessa azienda nell'anno di riferimento.
- 5.3 Qualora il valore delle merci superi l'ammontare sopra indicato, il rilascio della polizza avviene dietro apposita richiesta del Contraente, disposta secondo il modello di cui all'Allegato 1, con visto digitale apposto dalla Camera di commercio competente e trasmessa alla Società in modalità telematica; ai sensi del successivo art. 14.
La medesima procedura è applicata per le persone fisiche e per le imprese prive dei requisiti di cui all'art. 4.1, ai quali il rilascio dei Carnet è consentito soltanto previa accettazione di emissione della polizza da parte della Società.



- 5.4 La copertura da parte della Società non può eccedere il valore assicurato delle merci.
- 5.5 Le parti possono convenire, in caso di beni di valore significativamente elevato, quali opere d'arte, apparecchiature scientifiche, reperti di valore storico e culturale, ecc., di applicare - in alternativa a quanto disposto nel presente articolo - la copertura assicurativa destinata ai Carnet per merci orafe, di cui al successivo art. 6.
- 5.6 La Società si impegna a comunicare al contraente la disponibilità o meno al rilascio della polizza entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda del contraente corredata della documentazione necessaria.
- 5.7 In caso di mancato riscontro da parte della Società entro i termini previsti al punto precedente o comunque di indisponibilità al rilascio della polizza, l'Assicurato si riserva di autorizzare la presentazione di una fideiussione bancaria, quale titolo cauzionale alternativo finalizzato al rilascio del Carnet.

Articolo 6

Copertura assicurativa Carnet per merci orafe

- 6.1 Il premio annuo della polizza per i Carnet emessi per merci orafe è corrisposto sul 50% del valore delle merci dichiarato nei Carnet A.T.A. e C.P.D. che costituisce il massimo importo risarcibile dalla Società.
È eventualmente ammesso il pagamento del premio sul 50% di un valore delle merci superiore a quanto risultante sul Carnet, qualora il Contraente lo dichiari in via precauzionale, nei casi in cui non sia ancora esattamente definita la partita di merci oggetto dell'esportazione. In tale eventualità il massimo risarcibile sarà pari al valore assicurato. In nessun caso, invece, il pagamento del premio potrà essere calcolato su un importo inferiore al 50% del valore delle merci effettivamente dichiarato nel Carnet.
Le polizze emesse a garanzia di Carnet per merci orafe hanno durata di 12 mesi, pari alla validità del Carnet medesimo. La garanzia resta comunque operante fino alla restituzione della polizza o alla presentazione di una dichiarazione liberatoria da parte della Camera di commercio che ha rilasciato il Carnet.
A richiesta del Contraente, il premio potrà essere frazionato in rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali. Qualora la restituzione della polizza o la dichiarazione liberatoria da parte della Camera di commercio avvengano prima dei 12 mesi di durata prevista, cesserà l'obbligo per il Contraente di corrispondere le successive rate di premio.
La copertura assicurativa resta valida indipendentemente dal pagamento da parte del Contraente delle rate di premio successive alla prima e dei premi relativi ai rinnovi annuali.
Il premio minimo annuo è di € 50,00 (Euro Cinquanta) per ogni polizza o rata di polizza, al netto di imposte.
- 6.2 Fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 200.000,00 (Euro Duecentomila) di valore assicurato - corrispondente ad € 400.000,00 (Euro Quattrocentomila) di valore merce - la Società si impegna ad emettere le polizze a copertura dei Carnet per merci orafe dietro sola presentazione della richiesta di cui all'Allegato 2, punto 1, vistata digitalmente dalla competente Camera di commercio e trasmessa in modalità telematica ai sensi del successivo art. 14.



Per la determinazione dei valori assicurabili in automatico si fa riferimento all'insieme delle polizze in vigore rilasciate allo stesso Contraente nell'anno di riferimento.

- 6.3 Qualora il valore delle merci superi l'ammontare di cui al comma precedente o l'impresa si trovi in amministrazione controllata, straordinaria o sia soggetta ad altri provvedimenti simili, il rilascio della polizza avviene dietro apposita richiesta del Contraente, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2, punti 2 e 3, vistata digitalmente dalla Camera di commercio competente e presentata alla Società in via telematica ai sensi del successivo art. 14.
- 6.4 La Società si impegna a comunicare al Contraente la disponibilità o meno al rilascio della polizza entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
- 6.5 In caso di mancato riscontro da parte della Società entro i termini previsti al punto precedente o comunque di indisponibilità al rilascio della polizza, l'assicurato si riserva di autorizzare la presentazione di una fideiussione bancaria, quale titolo cauzionale alternativo finalizzato al rilascio del Carnet.
- 6.6 Potranno essere proposte riduzioni dei capitali assicurati per Carnet per merci orafe. Tali richieste dovranno essere inviate alla Società dalla Camera di commercio competente, utilizzando i moduli di cui all'Allegato 3, previa verifica della riduzione del rischio in relazione al parziale rientro delle merci esportate. La Società si impegna ad accettare tali richieste, emettendo nuove polizze che annullano e sostituiscono le precedenti.
- I Contraenti saranno tenuti a corrispondere i premi sul valore della nuova polizza emessa fino allo svincolo della stessa, mentre cessano automaticamente gli effetti della polizza sostituita, fermi restando i premi pregressi già acquisiti dalla Società.

Articolo 7

Plafond e procedure speciali

- 7.1 L'Assicurato e la Società possono convenire - attraverso accordi integrativi alla Convenzione redatti in forma scritta - di estendere, per particolari Contraenti (clienti abituali), l'utilizzo delle modalità di rilascio semplificate, di cui al comma 2 dell'art. 5 anche per importi eccedenti i limiti fissati agli articoli 5.2 e 6.2, indipendentemente dalla tipologia di merci interessata.
- 7.2 Per le medesime merci, siano esse merci varie o orafe, viaggianti contemporaneamente sotto copertura di due documenti doganali (Carnet ATA e CPD China Taiwan) e dichiarate sui due Carnet per il medesimo valore è consentito il rilascio di un'unica polizza cauzionale che recherà i riferimenti di entrambi i documenti di cui sarà assicurata la copertura. L'ammontare massimo risarcibile è quello previsto ai punti 5.1 e 6.1 secondo la tipologia di merci.

Articolo 8

Valore massimo stimato dell'appalto

- 8.1 Il valore massimo stimato dell'appalto, ovvero dell'utilità economica potenzialmente acquisibile dalla Società nell'ambito dei rapporti intercorrenti con i contraenti, è pari a Euro 11.558.736,7 IVA esente, di cui:

✓ Euro 5.779.368,33, per il periodo di tre anni;



- ✓ Euro 5.779.368,33, per l'eventuale rinnovo per un ulteriore triennio.

Articolo 9

Calcolo del premio e modalità di pagamento

- 9.1 Merci varie: Il premio per il rischio di cui all'art. 2 e per l'intero periodo di cui al successivo paragrafo 10.4, è fissato nella misura dello ___(percentuale tasso di premio offerto dall'aggiudicatario)___ (___tasso espresso in lettere_____percento) del valore delle merci indicato nel Carnet A.T.A. o C.P.D., al netto di imposta. Il premio minimo da corrispondere per ogni singola copertura assicurativa è di € 50,00 (Euro Cinquanta) al netto di imposta.
Il premio da corrispondere per i Carnet A.T.A. e C.P.D. emessi per le merci varie con copertura automatica sarà versato direttamente dai richiedenti i Carnet alle Agenzie della Società territorialmente competenti con le modalità indicate dalla medesima Società.
- 9.2 Merci orafe: Il premio annuo per il rischio di cui all'art. 2, è fissato nella misura dello ___(percentuale tasso di premio offerto dall'aggiudicatario)___ (___tasso espresso in lettere_____percento) del 50% del valore delle merci indicato nel Carnet A.T.A. o C.P.D., al netto di imposta. Il premio minimo da corrispondere per ogni singola copertura assicurativa è di € 50,00 (Euro Cinquanta) al netto di imposta.

Articolo 10

Avviso di sinistro e pagamento del risarcimento

- 10.1 Qualora l'Assicurato abbia effettuato pagamenti ai sensi dell'art. 2, è tenuto a richiedere con ogni urgenza al Contraente il rimborso degli importi corrisposti.
La richiesta è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata alla Camera di commercio emittente ed in copia alla Società. La Camera di commercio provvede a inoltrarla al Contraente con avviso di pagamento (PagoPA) per il rimborso delle somme dovute.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta rivolta al Contraente, l'Assicurato provvederà a richiedere il rimborso alla Società.
- 10.2 La Società provvederà al pagamento delle somme di cui all'art. 2 nei limiti del valore assicurato a richiesta scritta dell'Assicurato indicante il numero del Carnet A.T.A. o C.P.D., il Contraente, il numero di polizza, nonché l'importo complessivo. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte della Società della richiesta dell'Assicurato con avviso di pagamento (PagoPA). La richiesta dell'Assicurato costituisce prova sufficiente dell'esistenza ed esigibilità delle somme dovute alle Autorità doganali esclusa qualsiasi causa impeditiva del pagamento richiesto. Se necessario, l'Assicurato trasmetterà alla Società la documentazione relativa alla richiesta dell'Amministrazione doganale o dell'Ente garante richiedente, ai fini di ogni azione della Società nei confronti del Contraente titolare del Carnet A.T.A. o C.P.D.
- 10.3 Qualora le somme corrisposte non risultassero dovute, l'Assicurato a richiesta e a spese della Società, curerà nelle sedi competenti le azioni necessarie per il recupero delle somme stesse.



- 10.4 La garanzia per i Carnet rilasciati per merci varie cessa ad ogni effetto decorsi 24 (ventiquattro) mesi dal termine di scadenza del Carnet A.T.A. o C.P.D. Qualora l'Amministrazione doganale o l'Ente garante richiedente non abbiano formulato entro tale termine la domanda definitiva di pagamento, l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società lo stato di pendenza della pratica al fine di interrompere il decorso del termine di 24 mesi sopraindicato.
- 10.5 La garanzia per i Carnet rilasciati per merci orafe cessa con la restituzione della polizza debitamente svincolata da parte della competente Camera di Commercio.

Articolo 11

Tracciabilità dei flussi finanziari

- 11.1 La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 12

Obblighi e diritti della Società e dell'Assicurato

- 12.1 Gli elenchi bimestrali dei Carnet A.T.A. e C.P.D. rilasciati da ciascuna Camera di commercio sono trasmessi alla Società entro i primi dieci giorni del mese successivo al bimestre considerato.
La Società, direttamente o per il tramite delle Agenzie territoriali, è tenuta ad inviare alle Camere di commercio emittenti le polizze relative ai Carnet A.T.A. e C.P.D. rilasciati in automatico, con le modalità di trasmissione previste dall'art. 14.
- 12.2 Ai fini della verifica della completezza dei dati dei Carnet emessi e dei relativi premi riscossi, la Società può avere accesso al registro di carico e scarico dei Carnet A.T.A. e C.P.D. esistente presso ciascuna Camera di commercio. La Società potrà chiedere, a sue spese, copia dei Carnet A.T.A. e C.P.D. utilizzati e restituiti.
- 12.3 Le azioni dell'Assicurato verso i Contraenti vengono trasferite alla Società all'atto del ricevimento, da parte dell'Assicurato medesimo, delle somme dovute agli Enti garanti o a qualsiasi altro obbligato.

Articolo 13

Condizioni di assicurazione

- 13.1. Si applicano le condizioni generali di assicurazione riportate nell'Allegato 4.

Articolo-14

Comunicazioni tra Assicurato e Società

- 14.1. La Società, con la sottoscrizione della Convenzione, si impegna a provvedere - a propria cura e spese e quindi senza poter pretendere alcun compenso - a rendere operativo un apposito sistema di trasmissione delle polizze e trasmissione/ricezione delle informazioni ad esse relative mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. La trasmissione dei dati potrà essere organizzata anche attraverso tecnologie web ed in tal caso dovrà essere assicurato il collegamento tra



le proprie sedi, l'Assicurato e le Camere di commercio territoriali, secondo le specifiche che verranno eventualmente concordate con l'Assicurato. Qualsiasi modalità prescelta dovrà garantire vincoli di sicurezza e riservatezza.

Articolo 15

Imposte e tasse

- 15.1. Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Articolo 16

Cessioni e Subappalto

- 16.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni.
- 16.2 Le parti del servizio che si potranno eventualmente subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs n. 36 del 2021 dovranno essere indicate in sede di offerta. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
- 16.3 La Società e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Unioncamere dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 17

Direttore dell'esecuzione

- 17.1. L'Unioncamere prima dell'avvio delle attività oggetto di convenzione provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 che provvederà al coordinamento e alla direzione della convenzione stipulata e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto verificherà che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il nominativo del direttore dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla Società.

Articolo 18

Avvio dell'esecuzione

- 18.1. La Società è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Unioncamere per l'avvio dell'esecuzione della convenzione. Qualora la Società non adempia, l'Unioncamere ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione.



Articolo 19

Divieto di modifiche introdotte dalla Società

- 19.1. Nessuna variazione o modifica alla convenzione può essere introdotta dalla Società, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata da Unioncamere.

Articolo 20

Recesso

- 20.1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Assicurato può recedere dalla convenzione in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della convenzione stessa e/o ne rendano impossibile la continuazione.
- 20.2 L'esercizio del diritto di recesso è manifestato da Unioncamere mediante una formale comunicazione alla Società da darsi per iscritto a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Assicurato prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi medesimi.
- 20.3 Per la disciplina del recesso si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 21

Risoluzione

- 21.1. L'Assicurato può risolvere la convenzione senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- a) modifica sostanziale della convenzione, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 21.2 L'Assicurato risolve, inoltre, la convenzione qualora nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia



intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36/2023.

- 21.3 La convenzione può inoltre essere risolta per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
- 21.4 Il direttore dell'esecuzione quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente punto avvia in contraddittorio con la Società il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 21.5 All'esito del procedimento, Unioncamere, su proposta del RUP, dichiara risolta la convenzione con atto scritto comunicato alla Società.
- 21.6 Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente punto 21.1, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza della Società rispetto alle previsioni della convenzione, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve la convenzione, con atto scritto comunicato alla Società.

Articolo 22

Liquidazione giudiziale della Società

- 22.1 In caso di liquidazione giudiziale della Società, l'Assicurato si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 23

Responsabilità

- 23.1 La Società solleva l'Assicurato da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività affidate.

Articolo 24

Trattamento dei dati personali

- 24.1 Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dalle Imprese in occasione della partecipazione alla gara saranno raccolti presso l'Unioncamere esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda la Società saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.
- 24.2 Alle Imprese che partecipano alla gara saranno fornite tutte le indicazioni relative al trattamento dei dati forniti. Per la Società, tali informazioni costituiranno, altresì, parte integrante della convenzione.



Articolo 25

Spese

- 25.1 Le eventuali spese relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale della convenzione da stipularsi saranno a carico della Società.

Articolo 26

Controversie

- 26.1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione della convenzione, l'unico foro competente sarà quello di Roma.

RICHIESTA DI POLIZZA PER IL CAUZIONAMENTO DEI CARNET A.T.A. E C.P.D.
CHINA TAIWAN PER MERCI VARIE

All'Agenzia Generale di _____

Impresa _____

C.F./P. I.V.A. _____ Sede _____

Prov. _____ Via _____ C.A.P. _____

A termini delle Condizioni di Assicurazione pattuite e depositate presso l'Unioncamere - Piazza Sallustio, 21 Roma - Vi preghiamo di volerci rilasciare una polizza cauzionale per Carnet A.T.A. e/o Carnet C.P.D. dell'importo di euro _____ in quanto:

[barrare la casella di interesse]

- ☐ viene superato l'importo massimo convenuto di € 150.000,00 per merci varie:
- ☐ per valore dell'emittendo Carnet;
 - ☐ per cumulo di valore dei Carnet rilasciati al richiedente nel corso dell'anno solare;
- ☐ il richiedente non è soggetto ad iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- ☐ l'Impresa è in amministrazione controllata, straordinaria o soggetta ad altri provvedimenti similari.

Il Richiedente

Il titolare non ha in sospeso pagamenti di diritti doganali per Carnet A.T.A. o C.P.D.

Visto della Camera di Commercio

(firma digitale)

RICHIESTA DI POLIZZA PER IL CAUZIONAMENTO DEI CARNET ATA E C.P.D.
CHINA TAIWAN PER MERCI ORAFE

All'Agenzia Generale di _____

Impresa _____

C.F./P. I.V.A. _____ Sede
_____Prov. _____ Via _____ C.A.P.

A termini delle Condizioni di Assicurazione pattuite e depositate presso l'Unioncamere - Piazza Sallustio, 21 Roma - Vi preghiamo di volerci rilasciare una polizza cauzionale per Carnet A.T.A. e/o Carnet C.P.D. dell'importo di euro _____. Al riguardo si dichiara quanto segue:

[barrare la casella di interesse]

- ☐ L'operazione rientra nel limite di € 200.000,00 di valore assicurabile in automatico per merci orafe;
- ☐ L'operazione supera il limite di € 200.000,00 di valore assicurabile in automatico per merci orafe;
- ☐ Impresa è in amministrazione controllata, straordinaria o soggetta ad altri provvedimenti similari.

Il Richiedente

Il titolare non ha in sospeso pagamenti di diritti doganali per Carnet A.T.A. o C.P.D.

Visto della Camera di Commercio

(firma digitale)



RICHIESTA DI POLIZZA SOSTITUTIVA PER IL CAUZIONAMENTO DEI CARNET A.T.A. E C.P.D. CHINA / TAIWAN PER MERCI ORAFE, CON RIDUZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

All'Agenzia Generale di _____

Impresa _____

C.F./P. I.V.A. _____ Sede _____

Prov. _____ Via _____ C.A.P. _____

Con riferimento al Carnet A.T.A. / C.P.D. n. _____, garantito con polizza di codesta Compagnia n. _____, capitale assicurato Euro _____, effetto _____, scadenza _____, si richiede l'emissione di una polizza sostitutiva con capitale assicurato di Euro _____, corrispondente al 50% del valore delle merci lasciate all'estero (pari a Euro _____), con durata pari alla scadenza del Carnet.

L'emissione della suddetta polizza costituisce svincolo automatico della polizza n. _____, originariamente emessa a garanzia del Carnet.

Il titolare dovrà corrispondere i premi di proroga fino all'effettivo svincolo e sul valore della nuova polizza.

Timbro e Firma della Camera di Commercio

(timbro e firma digitali)



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - Oggetto dell'assicurazione - La Società assicura, sempre entro il limite massimo del valore delle merci, il mancato rimborso all'Assicurato, da parte del Contraente, dei diritti doganali e penalità pagati, dall'Assicurato stesso alle Amministrazioni doganali estere per il mancato scarico del Carnet che sarà rilasciato in base alla presente polizza.

Art. 2. - Rischi esclusi - Sono esclusi dalla presente assicurazione mancati rimborsi da parte del Contraente occasionati da stato di guerra, ostilità e loro conseguenze, sommosse, rivoluzioni, tumulti, terremoti, eruzioni vulcaniche e da esplosione o contaminazioni radioattive.

Art. 3. - Proposta - Variazioni della polizza - La proposta firmata dal Contraente (il quale assume la responsabilità delle sue dichiarazioni), la polizza e le sue appendici sono i soli documenti che determinano i rapporti contrattuali nel quadro delle norme regolanti l'uso dei Carnet.

Qualunque richiesta di variazione deve essere convalidata dalla Camera di commercio emittente il Carnet assicurato e inviata mediante posta elettronica certificata all'Assicurato ed alla Società e diventa efficace soltanto dopo la ratifica della Società nella polizza stessa, o con appendice.

Art. 4. - Dichiarazioni, denunce del Contraente ed obblighi consequenziali - La presente polizza viene rilasciata dietro dichiarazione del Contraente di avere il proprio domicilio od una sede in Italia. Il Contraente si impegna a dare prontamente notizia all'Assicurato ed alla Società dell'eventuale modificazione di un tale stato di fatto che si verificasse nel corso di validità del Carnet.

Il Contraente dichiara di conoscere tutte le norme che regolano l'uso del Carnet e si impegna ad attenersi scrupolosamente ad esse, nonché a tutte le disposizioni legislative doganali vigenti nei vari Stati visitati, facendo uso dei

Carnet, specialmente osservando l'obbligo di non esportare in via definitiva per nessuna ragione le merci ossia di non alienarle comunque all'estero senza prima aver soddisfatto integralmente ogni diritto pecuniario dell'Amministrazione doganale interessata o senza aver ricevuto da questa la prescritta autorizzazione.

Qualora la reimportazione delle merci si rendesse impossibile per una qualsiasi causa (furto, incendio, rottura, dispersione, smarrimento o perdita in genere) il Contraente ha l'obbligo di denunciare il fatto alla Società e all'Assicurato e di provvedere subito a regolarizzare la posizione doganale.

Art. 5. Obblighi del Contraente - Il Contraente si impegna:

a) ad utilizzare le merci descritte nella presente polizza esclusivamente per gli scopi previsti dalle Convenzioni e dichiarati nella domanda di Carnet;

b) a custodire i Carnet assumendo la responsabilità dell'uso illegittimo che altri possano farne in caso di furto, perdita in genere;

c) a comunicare prontamente all'Assicurato ed alla Società ogni e qualunque eccezione formulata dalle Dogane in ordine ai Carnet ed a denunciare prontamente l'eventuale ritiro dei Carnet da parte delle Autorità doganali;

d) a restituire all'Assicurato ogni Carnet, non appena effettuata la reimportazione delle merci ed in ogni caso quando abbia raggiunto la scadenza, anche quando non fosse stato utilizzato;

e) a rimborsare, nel termine di 15 giorni, con esclusione della possibilità di opporre qualsiasi eccezione, a semplice richiesta dell'Assicurato, le somme che a questi siano state richieste come indicato all'art. 6;

f) a pagare alla Società, nel caso di polizza per MERCI ORAFE, i premi di supplemento/proroga fino a quando il



Beneficiario non avrà restituito l'originale della polizza, come previsto al successivo articolo 10.

Art. 6. - Obblighi dell'Assicurato - Quando l'Assicurato abbia effettuato pagamenti ai sensi dell'art. 1 è tenuto a richiedere con ogni urgenza al Contraente il rimborso degli importi corrisposti.

La richiesta è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata alla Camera di commercio emittente ed in copia alla Società. La Camera di commercio provvede a inoltrarla al Contraente con avviso di pagamento (PagoPA) per il rimborso delle somme dovute.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta rivolta al Contraente, l'Assicurato provvederà a richiedere il rimborso alla Società, la quale dovrà provvedere entro 15 giorni.

Art. 7. - Diritto di rivalsa - In tutti i casi in cui la Società abbia effettuato pagamenti in luogo del Contraente, essa ha diritto di rivalsa nei confronti del Contraente medesimo e i suoi aventi causa ed ha diritto di esperire tutte le azioni che riterrà opportune per recuperare le somme versate, aumentate degli interessi, spese ed accessori. Il Contraente riconosce, sin d'ora la validità del pagamento effettuato dalla Società e rinuncia a proporre qualsiasi eccezione nei confronti della medesima.

Art. 8. - Successori ed aventi causa del Contraente - Il Contraente stipula per sé e per i suoi successori ed aventi causa, ai quali si trasferiranno gli obblighi tutti previsti della presente polizza.

In caso di mancata utilizzazione della polizza o del Carnet il Contraente dovrà restituire la polizza alla Società ed il Carnet alla Camera di Commercio emittente.

Art. 9. - Inadempienze del Contraente - L'inadempienza da parte del Contraente ad uno qualunque degli obblighi che egli si è assunto ai sensi della presente polizza, come pure la falsità

e reticenza nelle dichiarazioni richieste dalla Società all'Assicurato con l'emissione della polizza, danno facoltà alla Società stessa di esigere dal Contraente - a titolo di cauzione l'immediato versamento di una somma pari al 50% del valore complessivo dichiarato per le merci descritte in polizza.

Art. 10. - Restituzione della polizza da parte dell'Assicurato nei limiti di validità - L'Assicurato, appurato il Carnet rilasciato per MERCI ORAFE, restituirà alla Società per il tramite della Camera di Commercio emittente il Carnet, l'esemplare della presente polizza.

Per i Carnet emessi per MERCI VARIE non sarà necessario restituire la polizza e la sua validità cesserà dopo 24 mesi successivi alla scadenza del Carnet.

Art. 11. - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli altri atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12. - Risoluzione delle controversie e Foro competente - Salvo quanto previsto dall'art. 27 della Convenzione che regola i rapporti tra la Società e il Beneficiario, per le controversie insorte tra la Società ed i Contraenti e riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta della parte attrice di quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

Art. 13 - Misure Restrittive - Sanzioni Internazionali - Restrizioni territoriali - La Società dichiara e il Contraente prende atto che nessun (ri)assicuratore è obbligato a garantire una copertura né tenuto a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre il



(ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) risultante da attività nei sottoelencati Paesi;
- (ii) sostenuta dal governo dei sottoelencati Paesi o situate nei sottoelencati Paesi o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta);
- (iii) derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo dei sotto elencati Paesi o da persone o entità residenti o situate nei sottoelencati Paesi:

AFGHANISTAN, BURMA (MYANMAR), CUBA, BIELORUSSIA, FEDERAZIONE RUSSA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA REGIONE ZAPORIZHZHIA, KHERSON DONETSK and LUHANSK PEOPLE REGIONS AFGHANISTAN, BURMA (MYANMAR), CUBA, BIELORUSSIA, FEDERAZIONE RUSSA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA REGION, E ZAPORIZHZHIA, KHERSON DONETSK and LUHANSK PEOPLE REGIONS o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali);

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri)assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Eventuali ulteriori esclusioni o riammissioni di singoli Paesi saranno oggetto di specifiche comunicazione tra le parti.